



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Lettera inviata solo tramite e-mail
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

Prot. n. 5444 del 20/02/2018

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
DGSalvanguardia.Ambientale@pec.minambiente.it

Oggetto: Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al progetto per la
"Realizzazione di un impianto pilota geotermico denominato Serrara Fontana" nell'Isola di Ischia in comune
di Serrara Fontana (NA)

Richiedente: ISCHIAGEOTERMIA S.r.l.

Parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

ALLA REGIONE CAMPANIA
Settore Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione
settoreoopp@regione.campania.it

ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER L'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI
mbac-sabap-na-met@mailcert.beniculturali.it

AL SEGRETARIO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E
DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER LA CAMPANIA
mbac-sr-cam@mailcert.beniculturali.it

AL SERVIZIO II
N.D.G.
dg-abap.servizio2@beniculturali.it

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni e integrazioni;



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei Beni culturali e del paesaggio” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 24 giugno 2013 n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

VISTO il D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89" pubblicato sulla G.U.R.I. n. 274 del 25 novembre 2014;

VISTO il D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", registrato alla Corte dei Conti il 19 dicembre 2014 al foglio 5624;

VISTO il decreto del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016, recante “riorganizzazione del ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, registrato dalla Corte dei Conti 29 febbraio 2016, n.583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I l’11 marzo 2016, Serie Generale n.59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico, come da nota prot. n. DFP 0032489 P-4.17.1.7.8 del 22 giugno 2016, con il quale è stato attribuito l’incarico di Direttore Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio alla Dott.ssa Caterina Bon di Valsassina e Madrisio, registrato alla Corte dei Conti il 06 maggio 2016 al foglio 2403;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni recante “Norme in materia ambientale”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la nota del 03/06/2015 con la quale la Società ISCHIAGEOTERMIA S.r.l. ha trasmesso la documentazione progettuale relativa al progetto “Impianto Pilota Geotermico denominato Serrara Fontana”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii., da realizzarsi sull’ Isola d’Ischia in Comune di Serrara Fontana (NA);

CONSIDERATO che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, con prot. n. 15597 del 12/06/2015, ha comunicato la procedibilità dell’istanza in esame;

VISTA la nota prot. 14996 del 25/06/2015 con la quale la ex Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio ha richiesto, alle competenti Soprintendenze territoriali, le valutazioni sull’opera in questione, nonché informazioni riferite alla situazione vincolistica delle aree interessate dal progetto;

VISTA la nota CTVA-2015-0002333 del 10/07/2015 con la quale il MATTM - Gruppo Istruttore della Commissione Tecnica VIA/VAS ha convocato una riunione per il giorno 16 luglio 2015 alla quale ha partecipato un rappresentante



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554/4552

dg-abap.servizio5@beniculturali.it

mbac-dg-aban@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

della ex Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio con delega n. 16822 del 16/07/2015;

VISTA la nota prot. n. 5647 del 21/07/2015 con la quale la ex Soprintendenza Archeologia della Campania ha comunicato quanto segue:

"In riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali e il SIA trasmesso a questo Ufficio dalla Società Ischia Geotermia S.r.l. con nota del 3/06/2015 (assunta al protocollo con il n 2-03382 del 1.06.2015 dell'Amministrazione scrivente), facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio n. 14996 del 25/06/2015, si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare n 5 del 19/03/2010 del Direttore Generale PBAAC.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.2. Beni archeologici

Attesa l'inesistenza di una dichiarazione di interesse culturale ai sensi del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze.

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL' INTERVENTO

2.3. Beni archeologici

2.3 .b Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 16), "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004f17/CE e 2004f18/CE" s.m.i. - per il progetto preliminare: articolo 95, " Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare"; per il progetto definitivo: art .96, " Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico").

Questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto nel rigoroso rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

tutti i lavori interferenti con il sottosuolo dovranno essere eseguiti sotto il controllo di archeologi in possesso di adeguati titoli formativi e professionali il cui curriculum deve essere posto all'attenzione di questa Soprintendenza. ";

VISTA la nota prot. n. 12920 del 10/08/2015 con la quale la ex Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli ha comunicato quanto segue:

"Si risponde alla richiesta citata in oggetto, pervenuta il 01.06.2015 al prot. n° 6840 del 4.06.2015 di quest'Ufficio. ESAMINATO il progetto pervenuto, che prevede "la realizzazione di un impianto geotermico pilota, con centrale di produzione elettrica a ciclo organico, capace di generare energia elettrica e calore, con assenza di emissioni in atmosfera, sfruttando come fonte di energia primaria fluidi geotermici a medio alta entalpia";

TENUTO CONTO che "la realizzazione dell'impianto pilota geotermico "Serrara Fontana" è prevista sul versante sud occidentale del monte Epomeo, ad una quota media di circa 523 m s.l.m. ";

VISTO che l'impianto sarà costituito da:

n.2 pozzi di produzione del fluido geotermico;

tubazioni di trasporto del fluido geotermico, interrate;

centrale di produzione elettrica del tipo Organic Rankine Cycle(ORC);



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554/4552

dg-abap.servizio5@beniculturali.it

mbac-do-aban@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

n.1 pozzo di reiniezione del fluido geotermico.

PRESO ATTO che l'area interessata dalle attività per la perforazione dei pozzi e per la realizzazione dell'impianto ORC insedierà un'area di circa 7.700 m², di cui

3.600 m² per l'Impianto ORC;

4.100 m² per la postazione SF1.

TANTO PREMESSO,

PRESO ATTO:

che è prevista la costruzione di nuovi volumi e strutture in c.a. nonché "la realizzazione di una strada (...) che partirà in prossimità della zona di accesso all'impianto ORC e che, costeggiando l'area d'impianto nel suo limite settentrionale, raggiungerà la strada vicinale originaria";

che nonostante per realizzare l'impianto ORC sarebbe necessario un territorio con caratteristiche pianeggianti, viene preso in considerazione una zona montuosa "con forte acclività, che prevede per questo la modellazione delle quote al fine di creare un'area pianeggiante".

VISTO il piano paesaggistico (P.T.P.) dell'isola di Ischia riapprovato con D.M. del 8.2.1999 e pubblicato sulla G.U. del 23.4.1999;

VISTO che l'intervento ricadente in zona P.I. (Protezione Integrale) con destinazione agricola;

CONSIDERATO che il P.T.P. dell'Isola d'Ischia,

all'art. 6 comma 3, stabilisce che "è vietata l'impermeabilizzazione delle aree scoperte", mentre al medesimo comma 13, chiarisce che "Le pavimentazioni delle aree scoperte, di pertinenza degli edifici, o comunque di spazi non edificati devono escludere la impermeabilizzazione, utilizzando materiali che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche";

all'art. 9, lettera h "per le aree agricole, gli incolti, le aree di macchia", consente esclusivamente "recinzioni con filo metallico e pali in legno, ovvero con siepi ed arbusti di essenze tipiche del luogo, sempre che non ostacolino le libere visuali", avente un'altezza che "non può superare i 2 metri";

che l'art. 11, che norma la zona sottoposta a protezione integrale, al comma 3, tra gli interventi ammissibili, prende in considerazione esclusivamente quelli "volti alla conservazione e al miglioramento del verde secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e delle potenzialità della vegetazione della zona, (...) interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente, (...) e di altri detrattori ambientali";

che il medesimo art. 11, al comma 4, divieti e limitazioni, impedisce:

qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti;

la costruzione di strade rotabili;

l'alterazione dell'andamento naturale del terreno;

il taglio e l'espianto (...) della vegetazione arbustiva, tanto di essenze esotiche, quanto di macchia mediterranea spontanea.

che l'art. 17 del piano paesaggistico, impone che "A protezione dei valori paesistico-ambientali del Monte Epomeo è vietata l'installazione di antenne, ripetitori, tralicci e similari sulla sua vetta e al di sopra della quota 500 (cinquecento) metri. Gli impianti già esistenti oltre detta quota dovranno essere rimossi";

TENUTO CONTO che il D.P.C.M. 12.12.2005, prevede che la relazione paesaggistica:



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554/4552

dg-abap.servizio5@beniculturali.it

mbac-dg-aban@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

contenga "tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento, con riferimento ai contenuti e alle indicazioni del piano paesaggistico (...) con specifica considerazione dei valori paesaggistici"; avere "specifica autonomia di indagine ed essere corredata da elaborati tecnici preordinati altresì a motivare ed evidenziare la qualità dell'intervento anche per ciò che attiene al linguaggio architettonico e formale adottato in relazione al contesto d'intervento";

"mediante opportuna documentazione, dovrà dar conto sia dello stato dei luoghi (contesto paesaggistico e area di intervento) prima dell'esecuzione delle opere previste, sia delle caratteristiche progettuali dell'intervento, nonché rappresentare nel modo più chiaro ed esaustivo possibile lo stato dei luoghi dopo l'intervento", e, ancora, "deve contenere anche tutti gli elementi utili all'Amministrazione competente per effettuare la verifica di conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici urbanistici e territoriali da accertare".

TUTTO QUANTO DETTO,

CONSIDERATO

che opere di questo tipo dovrebbero sfruttare aree già degradate, senza rovinare paesaggi ancora del tutto incontaminati dall'azione dell'uomo, perché ciò comporta un danno a un patrimonio collettivo inestimabile; che l'intervento non tiene conto del "valore" di uno dei luoghi più belli, importanti e conosciuti dell'Isola d'Ischia, dal quale si possono ammirare panorami mozzafiato.

TENUTO CONTO

che la relazione paesaggistica allegata alla documentazione acquisita, mentre da una parte annuncia di aver effettuato tutta una serie di studi sulle opere di mitigazioni da adottare, compreso l'analisi cromatica sulle caratteristiche vegetazionali del luogo, riduce il proprio apporto a grafici tecnici e a qualche immagine (figura 4.3.1d - ante e post operam - e la figura 4.3.1e - ante e post operam). Infatti, manca un'adeguata documentazione che contempra il linguaggio architettonico e formale adottato in relazione al contesto d'intervento; mancano rappresentazioni chiare ed esaustive dello stato dei luoghi dopo l'intervento;

che il luogo prescelto è caratterizzato dalla vegetazione tipica della macchia mediterranea;

che pur riconoscendo nelle finalità dell'interesse pubblico, l'impianto previsto, a differenza di quanto viene affermato nella relazione paesaggistica, arrecherebbe un danno a un patrimonio collettivo di inestimabile valore in quanto produrrebbe pregiudizio e compromissione degli elementi specifici del paesaggio tutelato, così come individuati nel P.T.P.,;

CONSTATATO che l'impianto geotermico,

costituirebbe un elemento detrattore del valore naturale e agricolo del sito e del contesto di valore paesaggistico; determinerebbe alterazione permanente dei caratteri tipologici e figurativi del luogo;

creerebbe un'alterazione duratura dell'area sotto il profilo orografico;

produrrebbe pregiudizio e compromissione degli elementi specifici del paesaggio tutelato, trasformando un ambiente del tutto naturale avente caratteristiche omogenee che sono parte del paesaggio costituito nel corso del tempo e della storia;

rappresenta in maniera palese un organismo del tutto in contrasto, per materiali e tipologia edilizia, con quelle intrinseche del contesto ambientali dell'area, producendo, di fatto, una diminuzione della qualità paesaggistica del sito protetto;



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554/4552

dg-abap.servizio5@beniculturali.it
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

annullerebbe le caratteristiche dell'area agricola in quanto per realizzare l'impianto è necessario l'impermeabilizzerebbe permanente del suolo;

nel suo insieme, non salvaguarda i valori identitari tutt'ora percepibili che questo territorio esprime.

CONSIDERATO che l'intervento qualora fosse eseguito, per tutti i motivi suesposti, si configurerebbe come vero e proprio detrattore ambientale, contribuendo, oltretutto, alla cancellazione delle caratteristiche del paesaggio che, come riconosce lo stesso art. 131, al comma 4 del Codice Urbani, "La tutela del Paesaggio (...) è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime ...", assicurando "la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari",

PRESO ATTO che l'impianto di geotermia produrrebbe un impatto sul territorio tutelato assolutamente e inevitabilmente devastante,

SI ESPRIME

parere negativo.";

VISTA la nota 9469 del 19/08/2015 con la quale il Comune di Casamicciola Terme (NA) ha trasmesso la delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 07/08/2015 contenente il parere negativo sul progetto in oggetto;

VISTA la nota prot. 20786 del 03/09/2015 con la quale la ex Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio, nel trasmettere alla Società proponente il parere prot. n. 12920 del 10/08/2015 della ex Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli ha chiesto chiarimenti e controdeduzioni in merito alle criticità riscontrate dalla medesima Soprintendenza;

VISTA la nota del 11/09/2015 con la quale la Società ISCHIAGEOTERMIA S.r.l., nel riscontrare la nota 20786 del 03/09/2015 della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio, ha rappresentato:

"Nel rigettare in toto sin da ora le valutazioni espresse nel documento, (nota Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli prot. n. 12920 del 10/08/2015) in quanto ci risultano errate in punto di fatto e di diritto, si comunica chela Società istante sta procedendo ad esaustive analisi e valutazioni e che, non appena terminate, senza ulteriore indugio, invierà opportune e compiute controdeduzioni.";

VISTA la nota prot. n. 18217 del 12/11/2015 con la quale la ex Soprintendenza Archeologia della Campania ha comunicato quanto segue: *"Si dà seguito alla nota sopra emarginata, di pari oggetto, per rappresentare che l'Amministrazione scrivente ha già espresso il proprio parere nel merito con nota prot. n. 5647 del 21/07/2015, inviata anche a codesta Direzione Generale.";*

VISTA la nota del 10/12/2015 con la quale la Società ISCHIAGEOTERMIA S.r.l. ha inviato le osservazioni, le controdeduzioni e le proposte in riscontro alla nota prot. 20786 del 03/09/2015 della ex Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio;

VISTA la nota prot. 1713 del 25/01/2016 con la quale la ex Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio ha richiesto, alla ex Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune la Provincia di Napoli, le valutazioni in merito alle osservazioni, controdeduzioni e proposte inviate dalla società proponente con nota del 10/12/2015;

VISTA la nota prot. n.2103 del 03/03/2016 con la quale la ex Direzione Generale Archeologia ha comunicato: *"Si fa seguito alla nota 14996 del 25 giugno 2015 con la quale codesta Direzione Generale ha chiesto alle Soprintendenze competenti di inviare le proprie osservazioni al fine di poter emettere il parere conclusivo da inoltrare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.*



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

In esito all'istanza in oggetto, e alla nota del Segretariato Generale (prot. 11108 del 29.09.15) con la quale è stata trasmessa la documentazione relativa al progetto inviata dal comune di Casamicciola (NA), la Soprintendenza Archeologia della Campania, con nota prot. 18217 del 12.11.15 (acquisita agli atti con prot. 10384 del 13.11.15), ha "confermato le valutazioni comunicate con nota prot. 05647 del 21.07.15 (acquisita agli atti con prot. 6645 del 27.07.15), nella quale si esprimeva parere favorevole con la condizione che «tutti i lavori interferenti con il sottosuolo dovranno essere eseguiti sotto il controllo di archeologi in possesso di adeguati titoli formativi e professionali».

Viste le particolari condizioni dell'area in cui ricade l'intervento, si concorda con le valutazioni della Soprintendenza territoriale anche perché la prescrizione imposta consentirà di escludere la possibilità che vadano perduti eventuali reperti a qualunque titolo presenti in un'area di cui non è altrimenti noto l'interesse archeologico.;"

VISTA la nota 0001526/CTVA del 28/04/2016 con la quale il MATTM - Gruppo Istruttore della Commissione Tecnica VIA/VAS ha convocato una riunione per il giorno 12 maggio 2016;

VISTA la nota U.0016159 del 17/06/2016 con la quale il MATTM - Direzione Generale Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali ha richiesto documentazione integrativa al progetto;

VISTA la nota U.00018663 del 14/07/2016 con la quale il MATTM ha comunicato di aver concesso una proroga di novanta giorni per la consegna della documentazione integrativa;

VISTA la nota n. 1616000054 del 12/10/2016 e la nota del 14/10/2016 con le quali la Società ISCHIAGEOTERMIA S.r.l. ha inviato la documentazione integrativa al progetto;

VISTA la nota prot. 17119 del 08/11/2016 con la quale la Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio ha richiesto, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Napoli, le valutazioni in merito alle osservazioni, controdeduzioni e proposte e alle ulteriori integrazioni inviate dalla società proponente con nota del 12/10/2016;

VISTA la nota prot. 21747 del 21/12/2016 con la quale la Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio ha sollecitato, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Napoli, l'invio delle valutazioni in merito alle osservazioni, controdeduzioni e proposte e alle ulteriori integrazioni inviate dalla società proponente con nota del 12/10/2016;

VISTA la nota prot. 1617000001 del 23/01/2017 con la quale la Società ISCHIAGEOTERMIA S.r.l. ha inviato ulteriore documentazione integrativa al progetto;

VISTA la nota prot. 5790 del 24/02/2017 con la quale questa Direzione Generale ha sollecitato la trasmissione delle valutazioni in merito alle osservazioni, controdeduzioni e proposte e alle ulteriori integrazioni, inviate dalla società proponente con note n. 1616000054 del 12/10/2016 e n. 1617000001 del 23/01/2017, da parte della competente Soprintendenza;

VISTA la nota 0001410/CTVA del 09/05/2017 con la quale il MATTM - Gruppo Istruttore della Commissione Tecnica VIA-VAS ha convocato una riunione per il giorno 25 maggio 2017;

VISTA la nota prot. 14514 del 16/05/2017 con la quale la Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio ha sollecitato la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Napoli per l'invio delle valutazioni in merito alle osservazioni, controdeduzioni e proposte e alle ulteriori integrazioni inviate dalla società con nota n. 1616000054 del 12/10/2016 e 1617000001 del 23/01/2017 con l'occasione la medesima



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554/4552

dg-abap.servizio5@beniculturali.it

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Soprintendenza a partecipare alla riunione della Commissione VIA/VAS del 25/05/2017 ;

VISTA la nota U.00014899 del 26/06/2017 con la quale il MATTM ha comunicato di aver concesso una sospensione temporanea del procedimento;

VISTA la nota prot. 19491 del 04/07/2017 con la quale questa Direzione Generale ha sollecitato la trasmissione delle valutazioni in merito alle osservazioni, controdeduzioni e proposte e alle ulteriori integrazioni, inviate dalla società proponente con le note n 1616000054 del 12/10/2016 e n. 1617000001 del 23/01/2017, alla competente Soprintendenza;

VISTA la nota prot. n. 11958 del 20/07/2017, con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli ha comunicato quanto segue:

“VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42:

VISTO il D.P.R 15.1.1972 n.8;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la Deliberazione n. 1122 del 19 giugno 2009 - AGC 16 - Regione Campania;

VISTO la certificazione effettuata dalla Regione Campania con nota del 19.01.2010, prot. n.

2010.0042154 circa la sussistenza dei requisiti organizzativi e di competenza tecnico-scientifica per l' esercizio della sub delega al rilascio dell' autorizzazione paesaggistica;

VISTO il piano paesaggistico (P.T.P.) dell'isola di Ischia riapprovato con D.M. del 8.2.1999 e pubblicato sulla G.U. del 23.4.1999;

Esaminata la documentazione pervenuta dal Comune di Serrara Fontana in data 01/06/2015 ed assunta al protocollo della Soprintendenza n. 6840 del 04/06/2015;

CONSIDERATO che l'intervento, ricadente in Zona P.I. del vigente P.T.P.;

CONSIDERATO che la richiesta è relativa a l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto

Ambientate relativo al progetto per la realizzazione di un impianto pilota geotermico denominato "Serrara Fontana" ;

CONSIDERATO che l'impianto geotermico dovrebbe essere installato, con la centrale di produzione elettrica a ciclo organico, sul versante sud occidentale del Monte Epomeo, zona in Protezione Integrale del P.T.P. dell'Isola D'Ischia, preso atto che per l'edificazione dei manufatti dovrebbe essere creata un'area pianeggiante e pertanto modificato l'andamento naturale del terreno, inoltre sono previste strade carrabili per accedere ai luoghi e quindi le opere suddette sono in contrasto con le norme del P.T.P, infatti l'edificazione dei manufatti altererebbero sensibilmente lo stato dei luoghi ancora incontaminato e non vi sono opere di mitigazione sufficienti a celare quanto previsto in progetto;

RITENUTO che l'intervento proposto è incompatibile con le caratteristiche tipologiche e morfologiche del contesto paesaggistico, e mal si inserisce nel sito specifico, si ribadisce il Parere Negativo espresso con la nota (che si allega in copia) prot. n. 12920 del 10/08/2015.”;

VISTA la nota prot. 000370 del 27/10/2017 con la quale la Società ISCHIAGEOTERMIA S.r.l. ha inviato documentazione integrativa al progetto;

VISTA la nota prot. n. 31576 del 10/11/2017 con la quale questa Direzione Generale ha richiesto, alla competente



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Soprintendenza, le valutazioni in merito alle integrazioni inviate dalla società proponente con nota n 370 del 27/10/2017;

VISTA la nota prot. n. 710 del 15/01/2018 con la quale la competente Soprintendenza ha comunicato quanto segue:

“VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;

VISTO il D.P.R. 15.1.1972 n.8;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la Deliberazione n. 1122 del 19 giugno 2009 - AGC 16 - Regione Campania;

VISTO la certificazione effettuata dalla Regione Campania con nota del 19.01.2010, prot. n. 2010.0042154 circa la sussistenza dei requisiti organizzativi e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio della sub delega al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

VISTO il piano paesaggistico (P.T.P.) dell'isola di Ischia riapprovato con D.,M. del 8.2.1999 e pubblicato sulla G.U. del 23.4.1999;

Esaminata la documentazione integrativa richiesta dal Ministero dell' Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. DVA-0014899 del 26.06.2017, e trasmessa dalla Soc. IschiaGeotermia s.r.l. in data 31/10/2017 ed assunta al protocollo di questa Soprintendenza con il n. 16560 del 03/11/2017;

*VALUTATO che le integrazioni progettuali non presentano variazioni atte ad un migliore inserimento nel contesto paesaggistico di grande pregio ambientale, né a risolvere le criticità evidenziate, si ribadisce il **PARERE NEGATIVO** già espresse con le note prot. n° 129201 del 10/08/2015, prot. n. 9272 del 14/06/2017, e prot. n. 11958 del 20/07/2017.”;*

CONSIDERATO che la realizzazione del progetto:

- costituirebbe un elemento detrattore del valore naturale e agricolo del sito e del contesto di valore paesaggistico;
- determinerebbe un'alterazione permanente dei caratteri tipologici e figurativi del luogo;
- creerebbe un'alterazione duratura dell'area sotto il profilo orografico;
- produrrebbe pregiudizio e compromissione degli elementi specifici del paesaggio tutelato, trasformando un ambito territoriale avente caratteristiche omogenee che sono parte del paesaggio formatosi nel corso del tempo e della storia;
- rappresenta un organismo del tutto in contrasto, per materiali e tipologia edilizia, con quelle intrinseche del contesto, producendo una diminuzione della qualità paesaggistica del sito protetto;
- implica l'impermeabilizzazione permanente del suolo, modificando le caratteristiche dell'area agricola;
- non salvaguarda i valori identitari che tutt'oggi questo territorio esprime.

RITENUTO che le suddette integrazioni non hanno apportato variazioni migliorative al progetto, tali da consentire l'inserimento dell'intervento nel contesto paesaggistico di grande pregio ambientale;

RITENUTO per tutti i motivi sopra esposti che la realizzazione dell'intervento si configurerebbe come un vero e proprio detrattore ambientale, contribuendo oltretutto alla cancellazione delle caratteristiche del paesaggio, come riconosciute dallo stesso art. 131, comma 4 del D.Lgs. n. 42/2006,

questa Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554/4552

dg-abap.servizio5@beniculturali.it

mbac-do-ahan@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

ESPRIME PARERE TECNICO ISTRUTTORIO NEGATIVO

all'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale presentata dalla Società ISCHIAGEOTERMIA S.r.l., ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., relativa al progetto "Impianto Pilota Geotermico denominato Serrara Fontana" da realizzarsi nell'Isola d'Ischia Comune di Serrara Fontana (NA).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO arch. Roberto BANCHINI

U.O.T.T. n. 11: ing. Giacomo Carlo Tropeano

Segreteria Tecnica Arch. Franca Di Gasbarro

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Caterina BON VALSASSINA

10



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo